

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio
I-39100 Bozen | Bolzano
T 0471.306.411 | F 0471.976.462
E info@interconsult.bz.it
I www.interconsult.bz.it
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 02/2025

Bolzano, 14.01.2025

Spese di trasferta sempre tracciabili e novità per le auto aziendali

Gentili clienti e clienti stimati,

Con il presente circolare, desideriamo portare alla vostra attenzione due importanti novità con valenza dal 01.01.2025.

Si tratta del nuovo introdotto obbligo a gestire le spese di trasferta in modo tracciabile, sia per quanto riguarda il pagamento che il rimborso degli stessi. Viene anche introdotta la tracciabilità per le spese di rappresentanza.

A partire dal 01.01.2025 vengono inoltre di nuovo modificate i calcoli per il valore del fringe benefit delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

1.1 Obbligo di tracciabilità per i rimborsi spese ai dipendenti

La legge di bilancio introduce, dal 2025 (ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.24), un generalizzato obbligo di effettuare pagamenti di spese di vitto, alloggio, viaggio, o trasporto con vettori diversi da quelli pubblici (ovvero taxi o noleggio con conducente) attraverso bonifici bancari o postali, oppure con altri mezzi tracciabili (carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari). Restano esclusi da questo obbligo i rimborsi chilometrici, è comunque consigliabile di pagare anche questi con mezzi tracciabili.

Viene anche introdotto un obbligo di pagamento tracciabile anche delle spese di rappresentanza.

se i pagamenti di queste spese non sono fatti in modo tracciabile

- le spese diventano non deducibili per le imprese e i professionisti
- i rimborsi sono tassabili per i dipendenti.

Le aziende dovranno pertanto attrezzarsi per gestire questa importante novità, le implicazioni della quale sono le seguenti.

Ambito applicativo	Dal 01.01.2025 <ul style="list-style-type: none">• Spese di viaggio (al di fuori del luogo di lavoro, pagate o rimborsate) dei dipendenti;<ul style="list-style-type: none">○ Spese di vitto e alloggio;○ spese di trasporto in taxi e auto a noleggio con autista;• spese di viaggio sostenute dagli stessi liberi professionisti e trasferite ai clienti;• Spese di rappresentanza e spese per omaggi da parte delle aziende.
--------------------	--

<p>Pagamenti interessati</p>	<p>I seguenti pagamenti devono ora essere tracciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagamenti dei dipendenti per le spese di viaggio sostenute; • Rimborsi delle spese di viaggio da parte dell'azienda/libero professionista; • Spese di viaggio pagate direttamente dall'azienda; • Spese di viaggio dei liberi professionisti, addebitate ai loro clienti; • Spese di rappresentanza e spese per omaggi da parte di aziende.
<p>Pagamenti non interessati</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate può comunque emettere interpretazioni più ampie e si consiglia di pagare sempre in modo tracciabile le spese di questo tipo.</p> <p>I casi apparentemente esenti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di viaggio e trasferta all'interno del comune; • spese di viaggio dei titolari stessi, a condizione che non ricevano alcun compenso; • spese di viaggio dei liberi professionisti che non vengono addebitate ai clienti; • rimborso delle indennità chilometriche; • spese per pubblicità e sponsorizzazioni aziendali.
<p>Mezzi di pagamento tracciabili</p>	<p>I mezzi di pagamento tracciabili sono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonifici bancari o postali, • carte di credito, di debito, ricaricabili e prepagate, • assegni circolari e bancari.
<p>Questioni ancora aperti</p>	<p>Il tipo di documentazione per i pagamenti tracciabili non è ancora stato completamente chiarito. Sicuramente i documenti cartacei sono adatti (strisce POS, estratti conto bancari, ecc.), ma potrebbero essere valide anche copie fotografiche o simili, perché altrimenti si dovrebbe conservare un ampio archivio cartaceo per i rimborsi.</p> <p>Il nuovo regolamento non si applica alle indennità chilometriche, ma si raccomanda che anche queste vengano pagate con mezzi di pagamento tracciabili.</p>
<p>Possibili soluzioni</p>	<p>La soluzione più ovvia è quella di fornire ai dipendenti carte di pagamento aziendali per pagare le spese di viaggio.</p> <p>Esistono anche delle app che gestiscono le spese di viaggio, ma bisogna assicurarsi che siano conformi alla normativa italiana in materia.</p> <p>Dovrebbe anche essere possibile effettuare pagamenti tracciabili utilizzando i mezzi di pagamento dei dipendenti (carte di credito o di debito personali). Queste sono solitamente più economiche delle carte aziendali e le aziende possono rimborsare al dipendente il costo di queste carte private (ad esempio, carte prepagate private per i viaggi).</p> <p>I rimborsi vengono normalmente effettuati tramite il calcolo delle buste paga; in futuro si dovrà distinguere se i rimborsi sono esenti da imposte o imponibili, a seconda che siano stati pagati in modo tracciabile o meno. Di conseguenza, al consulente per le paghe deve essere fornita la documentazione pertinente e la registrazione del costo del lavoro deve tenere conto anche di questa suddivisione.</p>

Implicazioni per le aziende e i professionisti	
Spese di vitto e alloggio, spese di trasporto per trasferte fuori dal comune	<p>La novità è applicabile ai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi sostenuti direttamente dalle aziende; • Rimborsi a fronte di nota spese del dipendente; • Rimborsi a piè di lista. <p>• Questo vale sia per le spese sostenute dai professionisti ed imprenditori/amministratori stessi che per i dipendenti di questi.</p>
Spese di vitto e alloggio, spese di trasporto all'interno del comune	<p>La deducibilità è del 75% e non è obbligatorio il pagamento tracciato. Anche se non necessario per la deducibilità delle stesse, si raccomanda il trattamento comune sia per le spese fuori che entro il comune.</p>
Spese di rappresentanza	<p>Anche tutte le spese classificabili come di rappresentanza (vitto e alloggio con/per clienti e fornitori, regali ecc) sono da pagare con mezzi tracciabili per essere deducibili.</p>
Rimborsi chilometrici	<p>La nuova disposizione sembra non sia applicabile ai rimborsi chilometrici, anche se è comunque consigliabile pagare anche questi con mezzi tracciabili.</p>

Implicazioni per i dipendenti	
Spese di vitto e alloggio, spese di trasporto per trasferte fuori dal comune	<p>Se non pagate con mezzi tracciabili sono imponibili per il dipendente e da tassare in busta paga, in quanto concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.</p>
Spese di vitto e alloggio, spese di trasporto per trasferte entro il comune	<p>Anche questi sono da pagare con mezzi tracciabili, anche se comunque tassabili in capo al dipendente.</p>
Rimborsi chilometrici	<p>Non sono interessati da queste novità i rimborsi chilometrici, i quali comunque sono prevalentemente già rimborsati tramite mezzi tracciabili ovvero bonifici bancari.</p>
Carte dedicate aziendali o private	<p>Ai dipendenti possono essere messi a disposizione carte di credito o prepagate aziendali. È valido anche l'utilizzo di carte di credito o prepagate private intestate ai dipendenti.</p>

1.2 Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del valore del fringe benefit – Novità per i contratti stipulati dall'1.1.2025

La nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit sia calcolato come segue.

Ambito temporale	Per le auto di nuova immatricolazione assegnate a dipendenti dopo il 01.01.2025.
Ambito soggettivo	Dipendenti con auto concesse in uso promiscuo.
Ambito oggettivo	Veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dall'01.01.2025.
Nuovo calcolo del Fringe Benefit in capo al dipendente	Il valore del fringe benefit viene calcolato applicando alla tariffa ACI corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 km (desumibile dalle tabelle ACI) un coefficiente da stabilire come dalla seguente tabella. Gli importi sono da assumere al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Veicoli nuovi immatricolati nel 2025 e concessi con contratti stipulati dall' 01.01.2025	Tutte le autovetture	50% x 15.000km x tariffa ACI
	veicoli elettrici ibridi plug-in	20% x 15.000km x tariffa ACI
	veicoli a trazione esclusivamente elettrica	10% x 15.000km x tariffa ACI
Veicoli immatricolati e concessi con contratti stipulati dall' 01.07.2020 al 31.12.2024	Emissione CO2 > 60g/km	25% x 15.000km x tariffa ACI
	Emissione CO2 tra 60g/km e 160g/km	30% x 15.000km x tariffa ACI
	Emissione CO2 tra 160g/km e 190g/km	50% x 15.000km x tariffa ACI
	Emissione CO2 > 190g/km	60% x 15.000km x tariffa ACI

Riassumendo le diverse regole degli anni ad oggi si possono distinguere le seguenti casistiche.

Data immatricolazione autoveicolo	Data sottoscrizione contratto	Calcolo del fringe benefit	
Fino al 30.06.2020	Fino al 30.06.2020	Rimane invariata la percentuale del 30%, indipendentemente dall'autoveicolo concesso al dipendente Fino a scadenza del contratto.	
Dall'01.07.2020 al 31.12.2024	Dall'01.07.2020 al 31.12.2024	Si applicano i calcoli di cui sopra, in dipendenza delle emissioni di CO2 al g/km si applicano i coefficienti dal 25% al 60% alla tariffa ACI per la percorrenza di 15.000km.	
Fino al 30.06.2020	Dopo il 01.07.2020	Non è previsto un calcolo forfettario. Fiscalmente rilevante è il „valore normale“ della concessione del veicolo (es. tariffa locazione ecc)	
fino al 31.12.2024	Dopo il 01.01.2025	Al netto dell'utilizzo per motivi di lavoro.	
dal 01.01.2025	dal 01.01.2025	Tutte le autovetture	50% x 15.000km x tariffa ACI
		veicoli elettrici ibridi plug-in	20% x 15.000km x tariffa ACI
		veicoli a trazione esclusivamente elettrica	10% x 15.000km x tariffa ACI

Gli autoveicoli che sono stati immatricolati prima del 01.01.2025 che sono però stati assegnati al dipendente dopo il 01.01.2025, il calcolo del valore fiscale del fringe benefit non può essere fatto con le percentuali forfettarie applicate alla tariffa ACI. Questa possibilità non è stata considerata dalla legislazione ed in assenza di una specifica disposizione si applicano le regole generali e il valore fiscale del fringe benefit viene calcolato con il valore normale.

Non è stato chiarito come esattamente calcolare il valore tassabile del fringe benefit in questi casi, alcune varianti sono elencate nella seguente tabella.

Possibile calcolo del fringe benefit da tassare per veicoli immatricolati prima del 01.01.2025 e contratti stipulati dopo il 01.01.2025		
Valore normale al netto dell'utilizzo per lavoro	Valore normale	<ul style="list-style-type: none"> • Canone di locazione • Canone Leasing Calcolato a prezzi di mercato usuali o contratti in essere.
	Utilizzo per motivi di lavoro	Calcolato per esempio <ul style="list-style-type: none"> • Rimborsi chilometrici per trasferte a tariffa ACI • Come percentuale dell'utilizzo complessivo